



CLAUSOLE - TIPO

PER L'APPLICAZIONE

DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER, DEL D.LGS. 165/2001

(C.D. PANTOUFLAGE)

E

**DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE**



264f07c3



A) “PANTOUFLAGE”

Come noto, l'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, disposizione introdotta dalla L. 190/2012, stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La causa di esclusione in argomento si applica a tutte le tipologie di procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di qualunque importo.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, l'operatore economico rende apposita dichiarazione in merito alla insussistenza di tale motivo di esclusione.

In merito, si ricorda che, con nota n. 530339 del 30 dicembre 2015 a firma del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., sono state fornite indicazioni operative per l'applicazione della citata disposizione, rispetto alle quali la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale ha introdotto rilevanti novità.

Da un lato, infatti, l'assenza di tale motivo di esclusione è dichiarata dagli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE) il cui utilizzo è stato introdotto nel nostro ordinamento in fase di recepimento delle Direttive europee appalti e concessioni del 2014, al fine di uniformare su scala europea e nazionale la modulistica utilizzata nelle procedure di aggiudicazione.

Dall'altro lato il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, sul rilievo che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 2013 attribuisce ad ANAC il generale compito di vigilare “sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi” e che, a sua volta, l'art. 21 del medesimo decreto richiama esplicitamente la disciplina di cui al summenzionato art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 al fine specifico di estenderne in tale contesto il campo di applicazione, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, spettano ad ANAC i previsti poteri sanzionatori e assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

La specifica dichiarazione è pertanto resa dall'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), precisamente nella Parte III (motivi di esclusione), sez. D, punto 7.

Per i micro affidamenti, per i quali, secondo l'indicazione fornita da ANAC nelle Linee guida n. 4, non si fa utilizzo del DGUE, la modulistica allegata alla lex specialis di gara dovrà riportare la seguente dichiarazione:

“L'operatore economico dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico”.

B) “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENENTI”

284f07c3



Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con provvedimento n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato definitivamente con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014, l'art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali) reca regole di condotta da osservare nell'intera gestione del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture (procedure di affidamento, stipulazione, fase di esecuzione) finalizzate a contrastare fenomeni corruttivi e similari.

A tale riguardo, con nota in data 3 luglio 2015, n. 274491, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione aveva richiamato i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione in cui si prevede l'integrazione della documentazione di gara e contrattuale con l'inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento, per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione.

Detta prescrizione è accompagnata dalla previsione della risoluzione o della decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento.

Analoghe indicazioni possono formularsi con riferimento all'applicazione del Codice di comportamento vigente nei rispettivi ordinamenti alle procedure di affidamento di competenza delle Aziende ULSS del Veneto e degli Enti amministrativi regionali.

Di seguito si riportano pertanto le clausole-tipo che possono essere utilizzate nella documentazione di gara e contrattuale.

CLAUSOLA N. 1	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
DOCUMENTO	Lex specialis: Bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara /....
<p>“Al presente affidamento si applica altresì il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla <i>stazione appaltante con deliberazione/..... n. del.....</i>, consultabile sul Sito istituzionale al seguente link:</p>	
CLAUSOLA N. 2	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara.... integrativa del DGUE
<p>L'operatore economico dichiara:</p> <p>“di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori <i>il Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante..... approvato con deliberazione/..... n. del.....</i>;</p>	
CLAUSOLA N. 3	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale



284f07c3



“L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante..... approvato con deliberazione/..... n. del..... , pena la risoluzione del contratto”.



264f07c3

